

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO PER ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

Art. 1 – Istituzione

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Bergamo istituisce un riconoscimento nei confronti degli iscritti all'Albo professionale che hanno maturato l'anzianità di Iscrizione all'Albo come di seguito indicato.

Art. 2 – Scopo dell'istituzione

L'istituzione ha lo scopo di onorare Chimici e Fisici mediante l'offerta di un segno tangibile a tutti i Colleghi che nel tempo abbiano operato, con irrepreensibile comportamento, nella professione e quindi nell'interesse della collettività.

Art. 3 – Forme del riconoscimento

Il riconoscimento è manifestato nelle seguenti forme:

- inserimento nell'Albo d'Onore con esonero dal pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Albo Professionale dovuta all'Ordine di Bergamo con decorrenza dall'anno successivo;
- conferimento di un attestato su carta pergamena raffigurante il logo dell'Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Bergamo;

Art. 4 – Aveni diritto

L'iscrizione all'Albo d'Onore è riservata ai Chimici e ai Fisici che abbiano maturato almeno 50 anni di ininterrotta o cumulativa iscrizione all'Albo professionale.

L'attestato su carta pergamena è conferito a coloro che abbiano maturato almeno 50 anni di ininterrotta o cumulativa iscrizione all'Albo professionale.

Art. 5 – Simboli e pubblicazione

L'iscrizione all'Albo d'Onore avverrà mediante l'inserimento nella apposita sezione che sarà creata nel sito istituzionale dell'Ente con eventuale richiamo nell'albo degli iscritti.

L'attestato da conferire ai Colleghi che abbiano maturato almeno 50 anni di iscrizione all'Albo di cui all'Art. 4, comma 2, sarà costituito di norma da un foglio di carta pergamena nel formato A4 (cm. 21,00 x cm. 29,70). Su detto attestato sarà posto il logo dell'Ordine.

Art. 6 – Conseguimento del diritto

Il diritto al riconoscimento si matura all'inizio dell'anno del compimento del 50° anno di iscrizione all'Albo Professionale

L'ininterrotta iscrizione è riconosciuta anche nel caso che il candidato al premio risulti essere stato iscritto presso altri Ordini dei Chimici e dei Fisici d'Italia o cumulativa per più iscrizioni.

Saranno inoltre attribuite le forme di riconoscimento di cui all'Art. 3 a coloro che, avendone diritto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo, abbiano rassegnato le dimissioni dall'Albo dal primo al trentuno dicembre dell'anno precedente.

Art. 7 – Esclusioni – Cancellazioni

Non possono conseguire riconoscimento alcuno i Colleghi che nel periodo di iscrizione all'Albo professionale siano stati oggetto di azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale o dal Consiglio Direttivo per gravi motivi disciplinari. Nel caso che il candidato al premio risulti essere sottoposto a provvedimento giudiziario, l'assegnazione del riconoscimento rimane sospesa in attesa della sentenza definitiva. I candidati al premio dovranno essere in regola con le tasse di iscrizione all'Albo, sia per quanto riguarda il contributo all'Ordine che per il contributo alla Federazione Nazionale.

Analogamente se dovessero intervenire elementi e/o fatti negativi nuovi quando il Collega è già stato inserito nell'Albo d'Onore il Consiglio Direttivo, venutone a conoscenza, analizzerà caso per caso assumendone i relativi eventuali provvedimenti.

Art. 8 – Commissione verificatrice

Il diritto al riconoscimento sarà deliberato dal Consiglio Direttivo previa verifica del Segretario.

Art. 9 – Procedura per l'ottenimento del riconoscimento

Il diritto al riconoscimento sarà comunicato ad ogni iscritto che, a giudizio del Consiglio Direttivo, ne abbia maturato i requisiti.

Chi ritenendo di avere conseguito il diritto al riconoscimento non ricevesse detta comunicazione deve trasmettere motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Art.10 – Periodicità

Per ragioni organizzative, l'attribuzione del riconoscimento e la cerimonia della relativa consegna avranno luogo su decisione del Consiglio Direttivo e di norma in concomitanza dell'Assemblea Ordinaria annuale degli iscritti.

I riconoscimenti di cui all'articolo 3 non accettati o non ritirati nel corso della cerimonia di premiazione resteranno a disposizione degli aventi diritto per i sei mesi successivi.

Trascorso detto termine senza che l'interessato ne abbia curato, personalmente o tramite persona delegata, il ritiro, l'attribuzione degli stessi sarà revocata e/o annullata.

Art.11 – Rappresentanza

I Colleghi deceduti dopo l'avvenuta maturazione del diritto al riconoscimento potranno essere rappresentati – nel ritiro dello stesso – dagli eredi.

Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo in data 30.01.2025